

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G04089 del 29/03/2018

Proposta n. 2751 del 16/02/2018

Oggetto:

USI CIVICI – Università Agraria di Bassano Romano (VT) - Legittimazione di occupazione abusiva a favore dei sigg. ALTOBELLI Bruno, ALTOBELLI Anna, MENTUCCIA Bruna e MENTUCCIA Cecilia - ALTOBELLI Giuseppe – mediante imposizione di canoni annui di natura enfiteutica

OGGETTO: USI CIVICI – **Università Agraria di Bassano Romano (VT)** - Legittimazione di occupazione abusiva a favore dei sigg. ALTOBELLI Bruno, ALTOBELLI Anna, MENTUCCIA Bruna e MENTUCCIA Cecilia - ALTOBELLI Giuseppe – mediante imposizione di canoni annui di natura enfiteutica

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Usi Civici, Credito e Calamità naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n°1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n°6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n°1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n°1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n° 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n°332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n° 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n°616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'art. 17 della legge regionale n°12 del 10/08/2016, recante disposizioni in materia di proprietà collettiva e riqualificazione urbanistica – ambientale;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n°2/T e la successiva Risoluzione n°2/2008 prot. n°32237 del 29/04/2008, della Direzione Agenzia del Territorio;

VISTA la legge 20/11/2017 n°168, recante norme in materia di domini collettivi;

PREMESSO che:

- a seguito di contestazione in sede giudiziale, il Commissario per la liquidazione degli usi civici in Roma, ha eccepito il difetto di legittimità dei provvedimenti dirigenziali regionali di concessione della legittimazione ex art. 9 L. 1766/27, in assenza di approvazione Ministeriale, sulla scorta di una sentenza della Corte di Cassazione, Sez. civile II, n°24757 del 05/11/2013, per cui si è reso necessario un supplemento d'indagine;
- con nota circolare, protocollo n°671611 del 04/12/2015, è stata comunicata a tutti i Comuni e le Università ed Associazioni Agrarie, comunque denominate, la sospensione dei relativi iter procedurali, in attesa della definizione della problematica, soprattutto a tutela delle posizioni giuridiche che ne derivavano, a favore dei richiedenti, per effetto dei provvedimenti dirigenziali che sarebbero stati assunti;
- che in data 11 agosto 2016 è stata pubblicata sul BUR Lazio n. 64, s.o. n. 2 la L.R. n°12/16, che all'art. 17 regola il procedimento amministrativo di legittimazione attribuendo la piena competenza amministrativa in capo alla Regione Lazio;

ATTESO che:

- le disposizioni previgenti, all'entrata in vigore della legge 20/11/2017, n°168, recanti norme in materia di usi civici, per il loro principio di specialità, non sono abolite e permangono a far corona al nuovo regime;

- per le istanze relative alle acquisizioni, liquidazioni e legittimazioni già definite o con procedimenti iniziati ed in via di definizione, prima dell'entrata in vigore della L. 168/2017, restano ferme le disposizioni regionali previgenti;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra riportato di dare seguito ai relativi procedimenti sulla scorta della normativa vigente in materia, prevista dall'art. 17 della L.R. n°12/2016;

DATO ATTO che:

- in data 16/06/2015 con prot. n°332457 è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca una proposta di legittimazione – redatta dal perito demaniale Dr. Agr. Coriolano Valeriani – riguardante l'occupazione abusiva di terreni appartenenti al demanio collettivo della Università Agraria di Bassano Romano in favore delle ditte in oggetto;
- in data 31/05/2017 con nota prot. n°277927 la predetta proposta è stata inviata dalla medesima Direzione Regionale all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n° 332;

VISTA la nota prot. n°834 del 19/12/2017, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura con prot. n°654933 del 22/12/2017, con la quale l'Università Agraria di Bassano Romano ha trasmesso gli atti relativi alla proposta di legittimazione, corredati della documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione presso la segreteria dell'ente e l'assenza di opposizioni avverso il progetto stesso;

PRESO ATTO

- che gli atti istruttori come sopra indicati sono stati regolarmente depositati e pubblicati in conformità della legge e che avverso agli stessi non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni;
- che le ditte interessate sono in regola con il pagamento dei canoni di cui all'art. 10 della Legge 1766/1927;
- dell'avvenuto versamento del capitale di affrancazione, da parte delle ditte indicate nella citata perizia del De. Agr. Valeriani di cui alle quote 3, 4, 5, 6 e 7, stabilito nella proposta di legittimazione, ai fini della contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 332/1928, pertanto, per le stesse si provvederà con separato atto;
- che le rimanenti ditte indicate con la quota n°1, Altobelli Bruno +3 ed al n° d'ordine 2, Altobelli Giuseppe, hanno riproposto l'istanza di legittimazione contenente l'accettazione dei canoni annui e relativi capitali di affrancazione come stabiliti nella proposta medesima nonché l'impegno a versare annualmente il canone di natura enfiteutica fino all'eventuale affrancazione dello stesso;

PRESO ATTO, altresì, che dai richiamati elaborati progettuali e dalle dichiarazioni agli atti risulta che:

- a) l'occupazione dei terreni risale ad oltre un decennio;
- b) sui terreni sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c) l'occupazione non interrompe la continuità del demanio;
- d) i terreni ricadono, nel vigente P.R.G. del Comune di Bassano Romano, in Zona Agricola E;
- e) non risultano presenti sui terreni fabbricati non aventi caratteristiche di ruralità ovvero oggetto di abusivismo edilizio;
- f) l'Università Agraria di Bassano Romano, in sede di pubblicazione, non ha presentato, sotto forma di opposizione, l'interesse pubblico alla conservazione dell'area fra il patrimonio civico;
- g) da parte del MiBACT non sono pervenuti motivi ostativi alla legittimazione dell'abusiva occupazione;

ATTESO che per effetto dell'entrata in vigore della l. 20/11/2017, n°168, in materia di domini collettivi, è mantenuto il vincolo paesaggistico, di cui all'art. 142, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 22/01/2004, n°42;

RITENUTO, pertanto, di legittimare l'occupazione abusiva dei terreni appartenenti al demanio collettivo dell'Università Agraria di Bassano Romano, di cui alla proposta di legittimazione redatta dal Dr. Agr. Coriolano Valeriani, in favore di:

	<i>Possessore</i>	<i>Dati Catastali</i>			<i>Sup. Ha</i>	<i>Canone Annuo €</i>	<i>Capitale di Affrancazione €</i>
		<i>Comune censuario</i>	<i>Fg</i>	<i>Part.lla</i>			
1	ALTOBELLI BRUNO , n. a Bassano Romano il 17/10/1950 c.f. LTB BRN 50R17 A704G; ALTOBELLI ANNA , n. a Bassano Romano il 21/01/1956 c.f. LTB NNA 56A61 A704E; MENTUCCIA BRUNA , n. a Bassano Romano il 22/03/1932 c.f. MNT BRN 32C62 A704O; MENTUCCIA CECILIA , n. a Bassano Romano il 28/09/1934 c.f. MNT CCL 34P68 A704Y	Bassano Romano (VT)	27	66	1.05.60	31,16	6.231,00
2	ALTOBELLI GIUSEPPE , n. a Bassano Romano il 22/10/1955 c.f. LTB GPP 55R22 A704C		1	181 182 183 308	0.21.80 0.33.10 0.62.50 0.00.70	35,22	7.043,00
		TOTALE			2.23.70	66,38	13.274,00

con l'imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica pari ad € 66,38, derivante dal corrispondente capitale di affrancazione pari a € 13.274,00;

D E T E R M I N A

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di legittimare l'occupazione abusiva dei terreni appartenenti al demanio collettivo della Università Agraria di Bassano Romano, di cui al progetto redatto dal Dr. Agr. Coriolano Valeriani in favore di:

	<i>Possessore</i>	<i>Dati Catastali</i>			<i>Sup. Ha</i>	<i>Canone Annuo €</i>	<i>Capitale di Affrancazione €</i>
		<i>Comune censuario</i>	<i>Fg</i>	<i>Part.lla</i>			
1	ALTOBELLI BRUNO , n. a Bassano Romano il 17/10/1950 c.f. LTB BRN 50R17 A704G; ALTOBELLI ANNA , n. a Bassano Romano il 21/01/1956 c.f. LTB NNA 56A61 A704E; MENTUCCIA BRUNA , n. a Bassano Romano il 22/03/1932 c.f. MNT BRN 32C62 A704O; MENTUCCIA CECILIA , n. a Bassano Romano il 28/09/1934 c.f. MNT CCL 34P68 A704Y	Bassano Romano (VT)	27	66	1.05.60	31,16	6.231,00
2	ALTOBELLI GIUSEPPE , n. a Bassano Romano il 22/10/1955 c.f. LTB GPP 55R22 A704C		1	181 182 183 308	0.21.80 0.33.10 0.62.50 0.00.70	35,22	7.043,00
		TOTALE			2.23.70	66,38	13.274,00

mediante l'imposizione di canoni annui di natura enfiteutica pari, rispettivamente, a € 31,16 (trentuno/16) e € 35,22 (trentacinque/22);

- per effetto della legittimazione sopra riportata, i terreni oggetto del presente provvedimento diventano di esclusiva proprietà dei sigg. Altobelli Bruno, Altobelli Anna, Mentuccia Bruna, Mentuccia Cecilia – Altobelli Giuseppe, liberi da qualsiasi servitù, uso o diritto civico, pur se gravati dai citati canoni annui di natura enfiteutica da porre in riscossione, mediante predisposizione di apposito ruolo, dall'anno 2017 e fino alla loro eventuale affrancazione;
- in caso di affrancazione dei canoni imposti, la somma derivante dal presente provvedimento deve essere imputata in appositi capitoli di bilancio, per essere utilizzata secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c) della L.R. n°9 del 14/08/2017;
- le spese istruttorie del presente provvedimento nonché quelle inerenti e successive, nessuna esclusa o eccettuata, sono poste a carico delle parti private;
- per quanto riguarda i successivi aspetti giuridico-normativi riferiti ai fondi in questione, si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 17 L.R. 12 dando altresì atto che è, comunque, mantenuto il vincolo paesaggistico, di cui all'art. 142, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 22/01/2004, n°42;
- il presente atto, è adottato nell'interesse della collettività titolare dei diritti civici residente nel territorio del Comune di Bassano Romano;
- l'Università Agraria di Bassano Romano, quale soggetto esponenziale della collettività residente titolare dei diritti civici, e l'abusivo occupatore, rispondono in solido per gli aspetti fiscali e tributari, connessi al provvedimento;
- affinché il presente provvedimento di legittimazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore delle ditte su menzionate, l'Ente dovrà procedere a registrare, trascrivere e volturare il presente atto, indipendentemente dalle risultanze catastali, presso l'Ufficio dei registri immobiliari della competente direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate in esenzione da tasse di bollo, di registro e da imposte ai sensi dell'art. 2 della L. 692/81 e della risoluzione n°2/2008 dell'Agenzia del Territorio, per le finalità di pubblico interesse perseguito.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato anche sul sito www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente

Il Direttore
Roberto Ottaviani